

Corpo Polizia Municipale

e-mail: comandantepl@comune.atripalda.av.it - pl.atripalda@pec.comune.atripalda.av.it

III SETTORE AREA VIGILANZA

Prot. n. /24

Ord. N° 139/ 2024

IL COMANDANTE

Premesso che, nell'ottica di perseguire il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale nella rete stradale del territorio comunale, si rende necessario installare nr. 3 rallentatori di velocità, di cui n.2 in via Ss. Sabino e Romolo, e n.1 in P.zza Papa Giovanni XXIII, al fine di garantire, attraverso la drastica riduzione della velocità attuata tramite l'utilizzo dei rallentatori, maggiori condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e dei residenti;

Viste le numerose richieste dei residenti della zona, in ordine al posizionamento di dossi artificiali rallentatori di velocità, al fine di aumentare le condizioni di sicurezza della strada in oggetto.

Considerata la presenza di molteplici attività commerciali e di un Ufficio Postale, implicante un considerevole flusso di circolazione pedonale lungo i tratti di strada in discorso.

Visti gli artt. 5, 6, 7, 39 e 40 del *d.Lgs.* 30 aprile 1992, nr. 285 (Nuovo Codice della strada);

Visto l'art. 179 del D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visto la Direttiva Ministeriale 24 ottobre 2000 (Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione);

Visto l'art. 179 c. 5 del regolamento di esecuzione del codice della strada, il quale dispone che *"i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc..."* possono essere installati in serie e devono essere presegnalati e ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento;

Visto il comma 9 del sopracitato art. 179 il quale stabilisce che *"tutti i dispositivi rallentatori di velocità devono essere posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e l'ubicazione"*.

Ritenuto opportuno intervenire mediante idonei provvedimenti di viabilità, per soddisfare le richieste anzidette, considerando che lungo la via in oggetto, non sono state ravvisate particolari problematiche in ordine alla percorribilità da parte dei mezzi di soccorso;

Accertato che la suddetta strada non costituisce itinerario preferenziale dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento;

Dato atto che i dossi artificiali che si intendono installare hanno un'altezza di 5 cm (cinque centimetri), compatibile con il limite massimo di velocità attualmente esistente sulla strada interessata ovvero 30km/h;

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche della via in parola, al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità della circolazione stradale e pedonale, mediante la collocazione di rallentatori di velocità costituiti da dossi artificiali conformi alle specifiche dell'art. 179 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

Rilevata inoltre la contestuale necessità di *assodare* all'installazione dei dossi anche la relativa segnaletica verticale di preavviso, come prevista dall'art. 85 del Regolamento C.d.S.;

ORDINA

l'immediata adozione delle seguenti modifiche alla viabilità ordinaria:

- La realizzazione di un sistema di rallentamento costituito da una serie di dossi artificiali (tre) di altezza non superiore a 5cm. Con le seguenti misure: ogni modulo misura cm 50x90 mentre il



Corpo Polizia Municipale

e-mail: comandantepl@comune.atripalda.av.it - pl.atripalda@pec.comune.atripalda.av.it

terminale misura cm 30x90, per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h.

- **La posa in opera in via Ss. Sabino e Romolo di due dossi artificiali**, uno in corrispondenza dei civici 9-11, il secondo all'altezza del civico 28.
- **La posa in opera di un terzo dosso artificiale alla P.zza Giovanni XXIII**, all'altezza del civico 25.
- **I tre rallentatori saranno collocati nelle immediate vicinanze degli attraversamenti pedonali presenti lungo i tratti suindicati, in una ottica di tutela e salvaguardia della incolumità dei pedoni.**
- Gli anzidetti rallentatori di velocità (dossi artificiali) di cui all'art. 179 del D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada), saranno pre-segnalati dalla segnaletica verticale di preavviso dosso di cui alla Fig. II 2 - Art. 85 Reg.to C.d.S.
- Che l'apposita segnaletica verticale e orizzontale sia posta in opera a cura della *ACM s.r.l.* di Atripalda

a. **Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Responsabile del III Settore "Ara Vigilanza" segnalatamente:**

- Per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità;
- Per tutela del pubblico transito e della proprietà stradale;
- Per inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta per gravi abusi da parte del Titolare, senza diritto di compensi o indennizzi.

☛ Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni di tutte le leggi e di regolamenti vigenti;

☛ E' facoltà di questo Ufficio imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

b. **E' fatto obbligo al termine dei lavori**, di ripristinare;

- Le condizioni esistenti prima del cantiere;
- La segnaletica stradale preesistente;
- Eliminare qualsiasi residuo di cantiere evitando l'abbandono di rifiuti;
- Portare in visione i documenti relativi allo smaltimento e consegna dei rifiuti.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda sul sito internet www.comune.atripalda.av.it.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale" per:

- Incompetenza-
- Eccesso di potere-
- Violazione di Legge-

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:

- ✓ *Al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034; entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento:*
- ✓ *Al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del DLgs n°285/92.

A norma dell'art. 8 della succitata Legge 07-08-1990 n. 241 e s.m.i. si rende noto che il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è il **Lgt. Soccorso De Pascale**.

Dalla Residenza Municipale, li 12/11/2024

Il Comandante della P.M.
-Lgt. Soccorso De Pascale-